

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52**

Oggetto: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS. N. 267/2000 – SECONDO SEMESTRE 2024

L'anno duemilaventiquattro addi diciassette del mese di luglio alle ore sedici e minuti zero, nella residenza comunale si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
FARCOZ Gabriella	X	
ROLLANDIN Nadir	X	
BONETTI Luciano	X	
COCCO Elena	X	
VITTAZ Aldo	X	
Totale	5	0

Assiste alla seduta il Segretario dell'ente locale Dott.ssa Laura Colantuono la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, FARCOZ Gabriella nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20/12/2001 e successivamente modificato con Deliberazioni n. 16 del 19/06/2008, n. 19 del 26/09/2008, n. 16 del 29/04/2015, n. 44 del 20/12/2018 e n. 11 del 05/08/2020;

richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 16 gennaio 2024, avente ad oggetto: “Esame e approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026, dei relativi allegati e della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2024-2026”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 18 gennaio 2024, avente ad oggetto: “Assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell’art. 46 comma 5 della l.r. 54/1998 e art. 169 d.lgs. 267/2000. Approvazione PEG semplificato”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30 aprile 2024, avente ad oggetto: “Prima variazione al Bilancio di previsione 2024-2026 e al documento unico di programmazione 2024-2026”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 9 maggio 2024, avente ad oggetto: “Prima variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026”;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 2 febbraio 2017 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 35 del 29 novembre 2017 e n. 12 del 29 marzo 2019;

richiamati:

- il Decreto del Sindaco del Comune di Gignod n. 2 del 30 gennaio 2023 ad oggetto “Conferimento, a decorrere dal 1° aprile 2023, dell’incarico di segretario dei Comuni convenzionati di Gignod e di Allein al segretario Laura Colantuono. Revoca decreto del Sindaco n. 1 del 27/01/2023”;
- i Decreti del Sindaco del Comune di Gignod, relativi alla nomina della dipendente arch. Federica Lanzavecchia, n. 5 del 26 aprile 2023 avente ad oggetto “Nomina responsabile unico dell’ufficio tecnico associato dei Comuni di Allein e Gignod. Revoca del Decreto del Sindaco n. 4 del 31/03/2023” e n. 6 del 27 aprile 2023 ad oggetto “Rettifica del Decreto sindacale n. 5 del 26 aprile 2023”;

richiamati:

- il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42”;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i;

visto l’articolo 159 (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali) del d.lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

“1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;*
- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;*
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili.*

3. Per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l’organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere.

5. [...]”;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Gignod. Responsabile Procedimento: VUYET LUCIA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line.

vista la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, "nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente.";

visto inoltre l'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità a esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:

- ✓ servizi connessi agli organi istituzionali;
- ✓ servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- ✓ servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- ✓ servizi di anagrafe e di stato civile;
- ✓ servizio statistico;
- ✓ servizi connessi con la giustizia;
- ✓ servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- ✓ servizio della leva militare;
- ✓ servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- ✓ servizi di istruzione primaria e secondaria;
- ✓ servizi necroscopici e cimiteriali;
- ✓ servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- ✓ servizi di fognatura e di depurazione;
- ✓ servizi di nettezza urbana;
- ✓ servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez. III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

tenuto conto che:

- ✓ l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunale necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;
- ✓ il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio del triennio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l'anno;
- ✓ risulta più aderente alla finalità della norma quantificare i vincoli di impignorabilità delle somme sul fabbisogno di cassa dell'ente;

visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di quantificare, in complessivi € 401.026,21, relativamente al secondo semestre dell'anno 2024, l'importo delle somme non soggette ad esecuzione forzata in quanto destinate alle finalità previste dall'art. 159 del d.lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto allegato alla presente quale parte sostanziale e integrante;
- 2) di dare atto che questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per finalità diverse da quelle vincolate, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico di

arrivo delle fatture come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998;

- 3) di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del d.lgs. n. 267/2000;
- 4) di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;
- 5) di notificare copia del presente atto al Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FARCOZ Gabriella
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
Dott.ssa Laura Colantuono
(Firmato digitalmente)
